



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 27/06/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 6 giugno 2013, n. 157

D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica, di potenza pari a 8-12 MW, da realizzare nel Comune di Stornara (Fg), in località "Posticciola" - proponente: Inergia s.p.a. - Sede legale. Via Napoli 137, 63100 - Ascoli Piceno. Riesame della D.D. n. 246/2008 in esecuzione della sentenza del T.A.R. Puglia - Bari n. 1394/2012.

L'anno 2013 addì 6 del mese di giugno in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A./V.A.S., ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5733 del 10.04.2007, la società Inergia S.p.A. richiedeva l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della L.R. n. 11/2001 relativa alla proposta di impianto eolico nel comune di Stornara.

Con Determinazione Dirigenziale n. 246 del 29.04.2008, l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche escludeva dalla applicazione delle procedura di V.I.A. 6 aerogeneratori su 14 proposti, assoggettando i restanti aerogeneratori alla procedura di V.I.A..

La Inergia S.p.A., con ricorso iscritto al R.G. n. 1035/2008, adiva il T.A.R. Puglia - Bari per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 246 del 29 aprile 2008 del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia.

Con sentenza n. 1394 del 10 luglio 2012, il TAR Puglia - Bari annullava per le motivazioni nella stessa richiamate, la Determinazione Dirigenziale n. 246 del 29 aprile 2008 avente ad oggetto "L.R. n. 11/01 e ss. mm. ii.- procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - impianto di energia elettrica da fonte eolica da realizzare nel Comune di Stornara (Fg) - proponente Inergia S.p.A.". In particolare il Tribunale, in parziale accoglimento delle censure mosse dalla società statuiva di annullare in parte qua la determinazione gravata nella parte in cui la Regione Puglia esprimeva la valutazione ambientale negativa in tema di sovrapposizione per gli aerogeneratori identificati dai nn. T09, T10, T11, T14, statuendo altresì che tali valutazioni debbano essere svolte in fase conferenziale ai sensi del D.lgs. 387/2003.

Con nota prot. 9000 del 30.10.2012 del Servizio Ecologia, l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A./V.A.S. dando esecuzione a quanto stabilito dal TAR Puglia- sezione di Bari, comunicava alla Inergia S.p.A., l'avvio del procedimento riferito alla rinnovazione della istruttoria di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la parte costituita dagli aerogeneratori nn. T9, T10, T11, T14. Con la stessa nota si richiedeva alla società proponente, vista la discordanza nell'indicazione delle

coordinate degli aerogeneratori tra la relazione tecnica descrittiva e la relazione tecnica di valutazione di impatto ambientale, la trasmissione delle esatte coordinate anche in formato vettoriale.

Con nota acquisita agli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 1058 del 04.02.2012 la società "Parco eolico Stornara" comunicava l'ultimazione dei lavori per la costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 12 MW, nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione da realizzarsi nel Comune di Stornara (FG) sito in località "Posticciola" autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 24.02.2012. (DD n. 252 del 24.11.2010 ndr)

Con nota prot. n. 3991 del 22.04.2013, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA/VAS sollecitava la Inergia S.p.A. ad inviare, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta nota, le integrazioni documentali richieste con nota prot. n. 9000/2012.

Con nota acquisita al prot. n. 5077 del 27.05.2013 del Servizio Ecologia, la società Inergia S.p.A. riscontrava la nota prot. 3991/2013 inviando le integrazioni documentali richieste.

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010, depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

A valle della predetta declaratoria di incostituzionalità, non sono dunque più applicate né applicabili le disposizioni ivi contenute e, pertanto, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- Località: Comune di Stornara (Fg), in località "Posticciola".
- N. aerogeneratori: 4 (T09, T10, T11, T14, oggetto del riesame)
- Diametro rotore aerogeneratori: 90 m (Relazione Tecnica pag.12)
- Altezza torre: 80-105 m (ibid pag. 13)
- Potenza nominale singolo aerogeneratore: 2 - 3 MW ("Relazione Tecnica Illustrativa - Integrazioni)
- Coordinate: Le coordinate sono state estrapolate dall'elaborato "Relazione Tecnico Descrittiva, pag. 11" e dall'elaborato "Relazione Tecnica illustrativa - integrazioni" "(Sistema di riferimento Gauss-Boaga, 2° fuso EST, datum Roma 40).

N X Y

T09 2587326 4570782

T10 2587442 4570364

T11 2587341 4569976

L'impianto è ubicato nel comune di Stornara (FG); "...nella zona che confina a sud-ovest con il comune di Stornarella ed a sud-est con il comune di Cerignola. La zona dell'impianto è interamente nell'area della Posticciola" dal nome della omonima masseria" (Relazione Tecnica pag. 6). In relazione alla connessione alla rete elettrica nazionale il proponente dichiara che "L'impianto viene allacciato alla rete elettrica di trasmissione nazionale mediante un collegamento in MT da 30 kV completamente interrato che unirà l'impianto alla esistente linea ad alta tensione da 150kV che passa ad est del sito in prossimità dello stesso e che collega Cerignola con Orta Nova" (ibid pag. 7).

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti significativi e negativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

1. nell'area oggetto di intervento, è ben evidente la traccia della presenza antropica rappresentata da insediamenti abitativi sparsi sul territorio, tra cui masserie segnalate dalla Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia e identificate in cartografia IGM come "Mass. La Contessa", e "Mass. Posticcio";
2. dall'analisi del progetto non si possono escludere impatti visivi significativi e negativi per il paesaggio. Gli aerogeneratori in esame (compresi gli aerogeneratori esclusi da VIA e assoggettati a VIA), ubicati in prossimità di strade di collegamento tra i centri urbani di Stornara, Stornarella e Cerignola, saranno completamente visibili dalle principali vie di comunicazione quali la S.P.88 (Strada Paesaggistica - PPTR), la S.P.83, la S.P.84 e l'A16 (SS16 Adriatica ndr) (Relazione Tecnica, pag. 106).

Si evidenzia, inoltre, che gli elaborati grafici prodotti da proponente non consentono di apprezzare esaurientemente la percezione spaziale dell'impianto dai centri abitati nonché da altri punti sensibili quale ad esempio il tratturello "Cerignola - Ponte di Bovino" segnalato dal PUTT/p regionale;

3. per quanto concerne l'impatto su flora, fauna ed ecosistemi si segnala che nel territorio interessato dal progetto si riscontrano elementi di importanza naturalistica rispetto ai quali sarebbe necessario uno studio approfondito sui probabili impatti significativi. In particolare, gli aerogeneratori in esame sono ubicati in posizione centrale tra due elementi (connessione) della Rete Ecologica regionale e pertanto sarebbe opportuno un maggiore approfondimento dei potenziali impatti significativi sulla componente faunistica del sito di intervento;

4. dall'analisi della carta uso del suolo e delle ortofoto del S.I.T. Puglia (volo 2006 e 2010) si evidenzia che gli aerogeneratori nn. T09 e T10 ricadono all'interno di uliveti e/o vigneti;

5. dall'analisi della Carta Geomorfologica del PUTT/P (foglio n. 422), si rileva che gli aerogeneratori oggetto del riesame interferiscono con tratti del reticolo idrografico diffuso;

6. dall'analisi delle aree perimetrare dal P.A.I., gli AG nn. T09, T10 e T14 ricadono in un'area a "pericolosità geomorfologica media e moderata PG1" (rif. PAI dell'AdB Puglia);

7. per quel che riguarda l'impatto acustico, le rilevazioni fonometriche operate dal proponente evidenziano che in prossimità di alcuni punti sensibili, individuati per lo studio dell'impatto acustico, non è possibile escludere il superamento dei limiti sonori previsti dalla normativa vigente in materia;

8. con riferimento al rischio di incidenti, d'ufficio è stato assunto un valore di sicurezza pari a 300 m, in quanto dati di letteratura e statisticamente validati non consentono di considerare, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m. A tal proposito, dall'analisi delle ortofoto volo 2006 e 2010 e CTR (SIT Regione Puglia) in ambiente GIS, si rileva in prossimità degli aerogeneratori nn. T09, T10, T11 e T14 la presenza di alcuni fabbricati, potenziali punti bersaglio e per i quali non è possibile escludere la permanenza umana in prossimità degli stessi;

9. sarebbe, infine, opportuno valutare i potenziali impatti cumulativi sulle matrici ambientali dei quattro aerogeneratori oggetto del riesame con altri impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti, in prossimità dell'area di pertinenza e in aree contermini, e con il parco eolico già autorizzato e

realizzato di proprietà della Inergia S.p.A..

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità; dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti; si ritiene che gli aerogeneratori nn. T09, T10, T11, T14, oggetto del presente riesame, proposti dalla società Inergia S.p.A., per la realizzazione del parco eolico nel Comune di Stornara, in località "Posticciola", possano comportare degli impatti significativi negativi e si dispone l'assoggettamento dei quattro aerogeneratori in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento a V.I.A. dei quattro aerogeneratori T09, T10, T11 e T14, oggetto del riesame, in esecuzione della sentenza n. 1394/2012 del T.A.R. Puglia - Bari, e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE,
V.I.A. E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 99 del 21.05.201212 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, ai sensi dell'art. 45 della l.r. n. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al dirigente dell'ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS ing. Caterina Dibitonto, nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza ambientale;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. ii e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ed ii.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, gli aerogeneratori identificati come T09, T10, T11 e T14 oggetto del presente riesame, in esecuzione della sentenza n. 1394/2012 del T.A.R. Puglia - Bari, da realizzare nel Comune di Stornara (FG), in località "Posticciola" - Proponente: Inergia S.p.A. - Sede amministrativa: Via Napoli, 137, 63100 - Ascoli Piceno;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, Comune di Stornara.

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm. e ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
